

**Allegato “B” al n. 10161/5527 di repertorio**  
**STATUTO**  
**FONDAZIONE ANDREA MANDELLI E ANTONIO RODARI**

**Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE**

1. La Fondazione denominata “FONDAZIONE ANDREA MANDELLI E ANTONIO RODARI” è stata costituita il 13 dicembre 2005.
2. Una volta ottenuta la iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) la denominazione dell’ente sarà “FONDAZIONE ANDREA MANDELLI E ANTONIO RODARI ETS” e in forma abbreviata “MANDELLI E RODARI ETS”. L’acronimo ETS deve essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La Fondazione ha sede legale in Milano (MI). L’eventuale trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 2 FINALITA’ E ATTIVITA’**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale negli ambiti culturale, educativo, scolastico e formativo.
2. La Fondazione, nel perseguire le proprie finalità, si ispira ai principi della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, agli insegnamenti del Magistero e all’esperienza della comunità cristiana.
3. La Fondazione intende perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale aventi ad oggetto:
  - a) educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative, quali:
    - gestione di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado;
    - gestione di servizi educativi per la prima infanzia, anche a carattere innovativo;
    - gestione di servizi educativi extrascolastici;
    - promozione, organizzazione e gestione di percorsi formativi;
    - promozione e gestione di iniziative e servizi con finalità educative, di socializzazione e formazione, rivolti ai minori e ai giovani;
    - iniziative educative finalizzate a promuovere la cultura della solidarietà;
    - iniziative volte a garantire il diritto allo studio e all’istruzione;
    - iniziative di sostegno per il compimento di percorsi educativi, scolastici e formativi;
    - attività finalizzate a favorire la scolarizzazione;
    - servizi di collegamento, anche attraverso accordi di rete, tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale, per progetti educativi, opportunità formative e di aggiornamento e servizi;
  - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, quali:
    - iniziative di aggregazione sociale e crescita culturale;
    - ricerche, studi, incontri, seminari, convegni in ambito educativo;
    - promozione di iniziative, mostre e spettacoli in ambito artistico e

- culturale;
  - iniziative artistiche ed espressive, rivolte ai giovani e alle loro famiglie;
  - iniziative ricreative e aggregative rivolte ai minori e alle loro famiglie;
  - attività culturali per promuovere la libertà di educazione, la responsabilità educativa della famiglia e il pluralismo scolastico;
- c)** formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, quali:
- gestione di servizi e iniziative di aiuto allo studio;
  - attività e servizi finalizzati a garantire ai giovani il diritto all'istruzione;
  - attività di orientamento scolastico, universitario e lavorativo, rivolte ai giovani e alle loro famiglie;
  - iniziative solidaristiche a favore di minori e nuclei familiari in difficoltà;
- d)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
1. La Fondazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, che siano secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore, sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.
  2. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità, può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale, e può aderire ad organismi locali e nazionali che perseguono finalità analoghe.

### **Art. 3 PATRIMONIO**

1. Il patrimonio della Fondazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.
2. Il fondo di dotazione, indisponibile, è incrementato dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme, espressamente destinati ad incremento del fondo di dotazione.
4. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
6. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale in ambito educativo e scolastico.

### **Art. 4 RISORSE**

1. Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:
  - entrate derivanti dal patrimonio;
  - entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
  - entrate derivanti dallo svolgimento delle attività secondarie e strumentali;
  - entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;

- contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- altre entrate compatibili con le norme sugli enti del terzo settore.

#### **Art. 5 ESERCIZIO SOCIALE**

1. L'esercizio sociale della Fondazione va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.
2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dalla Fondazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 del presente Statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione, per libera scelta dell'Ente o se obbligatorio ai sensi di legge, approva anche il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

#### **Art. 6 VOLONTARI**

1. La Fondazione per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017.
2. La Fondazione cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono iscritti i volontari che prestano la propria opera gratuita, spontanea e personale, a favore della comunità e del bene comune per il tramite della Fondazione.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario la Fondazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.
4. La qualità di volontario della Fondazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.
5. La Fondazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e la responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 7 ORGANI**

1. Sono organi della Fondazione:
  - l'Assemblea di Fondatori e Partecipanti;
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Presidente ed il Vice Presidente;
  - l'Organo di Controllo.
2. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali, per conto proprio o di terzi, abbiano interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano comunque intervenuti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

#### **Art. 8 FONDATORI E PARTECIPANTI**

1. Sono Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione e coloro che sono stati riconosciuti Fondatori fino alla data del 31/08/2024.

2. I Partecipanti della Fondazione sono le persone fisiche e le persone giuridiche che, stimando l'origine e l'identità della Fondazione e condividendone le finalità, chiedono di essere ammessi come Partecipanti e che l'Assemblea di Fondatori e Partecipanti decide di ammettere, con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto.
3. I Fondatori e i Partecipanti hanno i medesimi diritti e doveri.
4. I Fondatori e i Partecipanti possono rinunciare a tale *status*, ed ai conseguenti diritti, con una comunicazione scritta da inviarsi alla Fondazione in persona del Presidente.
5. I Fondatori e i Partecipanti che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive della Assemblea di Fondatori e Partecipanti perdono lo status di Fondatore o Partecipante.
6. I diritti inerenti allo *status* di Fondatore e di Partecipante non sono trasmissibili né per atto tra vivi, né mortis causa.

#### **Art. 9 ASSEMBLEA DI FONDATORI E PARTECIPANTI**

1. L'Assemblea di Fondatori e Partecipanti è composta dai Fondatori e dai Partecipanti in essere, risultanti dall'apposito Libro, e si intende legittimamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.
2. L'Assemblea di Fondatori e Partecipanti delibera in ordine a:
  - a. ammissione nuovi Partecipanti della Fondazione e dichiarazione della perdita dello *status* di Fondatore e Partecipante, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
  - b. determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 del presente statuto;
  - c. nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, di competenza della Assemblea dei Partecipanti ai sensi dell'art. 10 del presente statuto, scelti anche tra persone che non sono Fondatori o Partecipanti della Fondazione;
  - d. nomina e revoca dell'Organo di Controllo e determinazione del relativo compenso;
  - e. eventuale affidamento della revisione legale dei conti all'Organo di Controllo;
  - f. approvazione modifiche statutarie e operazioni straordinarie, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  - g. espressione di valutazioni e pareri di natura consultiva sulle attività svolte e sui programmi di sviluppo della Fondazione;
  - h. in caso di estinzione della Fondazione nomina di uno o più liquidatori ed indicazione dell'ente del terzo settore cui devolvere il patrimonio residuo.
1. Le delibere della Assemblea di Fondatori e Partecipanti sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, salvo le delibere di attribuzione della qualità di Partecipante che devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi dei membri aventi diritto.
2. Ogni Fondatore e ogni Partecipante può farsi rappresentare in Assemblea da altro Fondatore o Partecipante mediante delega scritta; ogni Fondatore e ogni Partecipante non può avere più di una delega.
3. L'Assemblea di Fondatori e Partecipanti è convocata almeno una volta all'anno per l'illustrazione, da parte del Presidente della Fondazione, delle attività svolte, dei programmi di sviluppo e del bilancio della Fondazione; su tali temi la Assemblea può esprimere valutazioni e pareri di natura consultiva.
4. Il Consiglio di Amministrazione cura la tenuta del Libro dei Fondatori e dei

Partecipanti, attestante i Fondatori e i Partecipanti in essere, nonché un libro verbali per le riunioni e le delibere dell'Assemblea di Fondatori e Partecipanti.

5. Il Presidente della Fondazione convoca, inoltre, l'Assemblea di Fondatori e Partecipanti ogni qualvolta lo ritenga opportuno, quando lo richieda il Consiglio di Amministrazione e su richiesta di almeno cinque membri della Assemblea di Fondatori e Partecipanti.
6. L'Assemblea è convocata, presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, con lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione.
7. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:
  - al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei Partecipanti intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
  - agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, da persona designata dai presenti.
9. Delle riunioni è redatto apposito verbale, a cura del segretario nominato dal Presidente fra gli intervenuti, che deve essere riportato nel Libro Verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

#### **Art. 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso tra 5 e 13, determinato dalla Assemblea di Fondatori e Partecipanti all'inizio di ogni mandato.
2. Un Consigliere è nominato dall'Associazione *Genitori delle Scuole Mandelli Rodari* con sede in Milano, Codice Fiscale: 97371980158, e tutti gli altri Consiglieri sono eletti dalla Assemblea di Fondatori e Partecipanti. Qualora entro quindici giorni dall'invito scritto del Presidente, l'Associazione Genitori delle Scuole Mandelli Rodari non abbiano designato il consigliere di propria competenza, il membro mancante sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione per cooptazione.
3. Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del Codice civile.
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e i suoi membri sono rieleggibili.
5. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.
6. Il Consigliere che non intervenga a n. 3 (tre) sedute consecutive senza legittimo impedimento decade dall'incarico; la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.
7. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio invita la Assemblea di Fondatori e Partecipanti o l'Associazione *Genitori delle Scuole Mandelli Rodari*, nel caso venisse a mancare il membro di sua competenza, ad effettuare la nomina del/i membro/i in sostituzione, che resterà/anno in carica sino alla naturale scadenza naturale

dell'organo di amministrazione.

8. Il venir meno della maggioranza dei componenti il Consiglio, comporta la decadenza dell'organo e la necessità di procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ai sensi del presente Statuto.
9. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di emanare regolamenti per la disciplina delle attività e del funzionamento della Fondazione.
10. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.
11. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente che lo presiede, ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti e sarà validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.
12. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza e delle modalità di svolgimento della riunione, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due.
13. L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale redatto a cura del Segretario della riunione, nominato dal Presidente anche tra non consiglieri, firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario. Il verbale deve essere riportato nell'apposito libro obbligatorio dell'Organo.
14. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:
  - a. al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei consiglieri intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - b. al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
  - c. ai consiglieri intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno
1. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. Le delibere devono essere assunte con voto palese.

#### **Art. 11 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente della Fondazione procede, anche, a convocare l'Assemblea di Fondatori e Partecipanti, che presiede.
3. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
4. Il Presidente potrà conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.

#### **Art. 12 ORGANO DI CONTROLLO**

1. La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo monocratico eletto dalla Assemblea di Fondatori e Partecipanti e scelto tra persone iscritte nel registro dei revisori legali dei

- conti.
2. Si applica l'articolo 2399 del Codice civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza.
  3. L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo particolare riguardo al rispetto delle disposizioni vigenti relative alle attività di interesse generale, e a quelle secondarie e strumentali e di raccolta fondi, svolte dalla Fondazione.
  5. L'Organo di Controllo, attesta che il bilancio sociale della Fondazione, ove predisposto, è stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
  6. L'Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
  7. L'Organo di Controllo dura in carica cinque anni con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.
  8. All'Organo di Controllo è riconosciuto un compenso, nella misura stabilita dalla Assemblea di Fondatori e Partecipanti in sede di nomina.
  9. All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti.

#### **Art. 13 LIBRI SOCIALI**

1. La Fondazione deve obbligatoriamente tenere:
  - il libro dei Fondatori e dei Partecipanti;
  - il libro delle riunioni e delle deliberazioni della Assemblea di Fondatori e Partecipanti;
  - il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;
  - il registro dei volontari, se presenti.
2. Tutti libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il libro dell'Organo di Controllo che è tenuto a cura dell'organo stesso.

#### **Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE**

1. Le modifiche dello Statuto sono approvate dall'Assemblea di Fondatori e Partecipanti su proposta del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
2. Le deliberazioni relative a trasformazione, fusione e scissione dell'ente sono equiparate a quelle di modifica dello Statuto, ai fini di cui al presente articolo.

#### **Art. 15 ESTINZIONE**

1. La Fondazione si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e negli altri casi previsti dall'art. 27 del Codice civile.
2. In caso di estinzione della Fondazione, l'Assemblea di Fondatori e Partecipanti provvederà a nominare uno o più liquidatori e ad indicare l'ente del terzo settore al quale sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS secondo le norme in vigore, il patrimonio residuo della Fondazione.

#### **Art. 16 NORMA DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento al Codice civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme in vigore relative agli enti del terzo settore.

F.to Carlo Maria Giorgio Masseroli

F.to Carlo Saggio notaio